

Contributo FEDESPEDI - Telematizzazione Accise OPEN HEARING 13/01/2023

Il punto 4) dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 così recita:

“NEI RECINTI DEI DEPOSITI FISCALI NON POSSONO ESSERE DETENUTI PRODOTTI ALCOLICI AD IMPOSTA ASSOLTA ECCETTO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL CONSUMO AZIENDALE, STABILITO PER QUANTITÀ E QUALITÀ DA ADM”.

Pertanto, in un deposito fiscale, mentre posso ricevere qualunque prodotto alcolico che deve ancora assolvere all'imposta “ACCISE” (pertanto scortato da DAA), non posso invece ricevere un prodotto alcolico che avendo già scontato già l'imposta “ACCISE” è scortato da DAS o documento equipollente.

Di fatto ciò provoca il seguente inconveniente:

Essendo l'Italia grande esportatore di vino, normalmente, ci si viene a trovare con palette di vino destinate all'estero che necessitano dell'emissione del DAA in quanto questo prodotto è esente da accisa in Italia ma sconta tale imposta all'estero (ivi compresa l'intera UE), con questa differente operatività:

Per destinazioni UE, la procedura vuole che tali spedizioni vengano ricevute in un magazzino fiscale “ACCISE” e quindi escano dallo stesso scortato da DAA fino a destino (di fatto da anni tale documento è digitale e come tale, viene poi scaricato a destino). Chi emette il Documento Amministrativo è autorizzato con regolare licenza ADM e impegna adeguata garanzia per l'imposta che sarà pagata nel paese di consumo.

Per destinazione Extra UE, la procedura vuole che tali spedizioni vengano ricevute in un magazzino fiscale “ACCISE” e quindi escano dallo stesso scortato da DAA fino a confine Italiano dove di fatto viene appurato.

Soprattutto con l'avvento dell'e-commerce, capita spesso che nella stessa spedizione/paletta/camion completo ecc. ci siano una o più unità di prodotti alcolici /super alcolici /alcolici intermedi che contrariamente al vino (esente da accise nella sua circolazione in Italia) hanno necessariamente dovuto pagare l'accisa in partenza in quanto già in formato destinato a consumo finale (pertanto regolarmente fascettati a comprova di imposta assolta). Di conseguenza questi ultimi non viaggiano scortati da DAA come il vino, ma hanno l'obbligo di circolare scortati da DAS o equipollente per la minima quantità che possono rappresentare.

Ed ecco il problema: tali confezioni di bottiglie contenenti bevande alcoliche non possono essere introdotte nel magazzino fiscale come la dominante quantità del prodotto “vino” in quanto hanno già assolto l'imposta e soprattutto non si riesce a comprendere come il gestore del deposito (normalmente Casa di Spedizione che si occupa della logistica internazionale e delle relative procedure amministrative e fiscali dei prodotti stessi) possa far continuare il viaggio verso il Paese UE di consumo se non può né prendere in carico nel magazzino fiscale unitamente al vino e né a sua volta emettere un DAS o un DAA, in quanto a destino in ogni caso dovrà pagare l'aliquota di accise ivi gravante e non armonizzata con quanto ha pagato di già in Italia.

Tutto ciò ai sensi del punto 4) dell'art 28 del D. Lgs. 504 del 26 ottobre del 1995.

Si richiede che per tali spedizioni destinate all'estero si preveda una congrua eccezione al principio generale così come si prevede già l'eccezione per prodotti destinati al consumo interno dell'azienda titolare del deposito, in quanto presentandosi già in confezioni di vendita debitamente sigillate da contrassegno di Stato, l'identificabilità delle stesse garantirebbe il principio di non commistione tra prodotti in sospensioni e prodotti ad accisa già assolta. Segnalando che il medesimo trattamento non è previsto né per i prodotti energetici (soggetti ugualmente ad imposta “accise” che possono anche devono avere già assolta) e né per i prodotti lubrificanti che si presentano in confezioni pronti al consumo finale (soggetti ugualmente ad imposta “accise” che possono o anche devono avere già assolta).

Una possibile soluzione alternativa al problema sopra esposta potrebbe essere rappresentata dall'autorizzazione relativa ai depositi commerciali definiti dall'art. 29 del Testo Unico delle Accise. Tale figura, infatti, è autorizzata a ricevere anche prodotti sottoposti ad accisa. Tuttavia l'interpretazione fin troppo restrittiva degli Uffici non consente ad un operatore logistico di ottenere tale licenza.

L'articolo 29 nel descrivere i requisiti degli impianti che possono stoccare prodotti assoggettati ad accisa, definisce come tali: "Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa"

La tendenza interpretativa dell'Amministrazione è volta ad intendere che le attività sopra indicate debbano essere contemporaneamente svolte, precludendo tale istituto alle società che effettuato unicamente servizi di stoccaggio senza effettuare alcuna trasformazione e condizionamento. Come esposto in premessa però il mercato fa un ampio ricorso agli operatori logistici per la gestione delle varie fasi annesse alla distribuzione, soprattutto in esportazione; pertanto si riterrebbe un beneficio al sistema poter concedere anche agli operatori economici esercenti unicamente attività di deposito, la possibilità di detenere prodotti ad accisa assolta, in qualità depositi commerciali.